



# CITTA' di AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Area Finanziaria

N° Registro del Servizio <b>18</b> del <b>15.03.2019</b>	CIG:
N° Registro Generale <u>277</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>183</u> del <u>19</u> MAR. 2019	Al _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

**OGGETTO:** Liquidazione diritti di rogito al Vicesegretario Generale dal 01/11/2018 al 31/12/2018.-

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **quindici**, del mese di **Marzo**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto prot. n.28 del 02.01.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 605 del 13/08/1997, regolarmente esecutiva, e stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, L'attività di gestione e le determinazioni;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16/6/16 , esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

**Premesso che:**

- L'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- la conseguenza di tal iter normativo e che, relativamente agli atti rogitati dal 29/11/2018 al 12/12/2018(giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché ne al Segretario ne allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che

recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo/o 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

**Considerato** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all' "articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale.

**Dato atto** che il Comune di Amantea è privo di figure dirigenziali.

**Considerato**, altresì, che nell'anno predetto il Vice Segretario Comunale, Funzionario Apicale, ha rogato i seguenti contratti, in assenza del Segretario Generale ed in Sua sostituzione:

- 1) Rep. 23 del 29.11.2018 – Fezza Natale e Amendola Adriana, diritti di Segreteria €**.67,00**;
- 2) Rep. 24 del 12.12.2018 - Briglio Antonio, diritti di Segreteria €**.1.574,65**;
- 3) Rep. 25 del 12.12.2018, diritti di Segreteria per €**.801,66**, per un totale complessivo di €**.2.416,31**.

**Preso atto** che il predetto Vice Segretario non ha la qualifica di Dirigente per cui allo stesso spettano i diritti di rogito per i contratti stipulati durante i periodi di sostituzione del Segretario titolare nei limiti di 1/5 dello stipendio in godimento.

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al **Cap.310/0** del bilancio di previsione 2018 , sufficientemente capiente;

## DETERMINA

**Le premesse** sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente trascritte;

**Di Liquidare** al Vice Segretario Generale Dott. Gaetano Vigliatore l'importo dei diritti di rogito riscossi durante le assenze del Segretario Generale nel periodo dal 01.11.2018 al 31.12.2018, pari alla somma complessiva di euro €**.2.416,31**;

**Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2018</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>310/0</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale</b>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>*****</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>*****</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>*****</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>*****</b>			<b>Compet. Econ.</b>	<b>2018</b>
<b>SIOPE</b>	<b>*****</b>	<b>CIG</b>	<b>*****</b>	<b>CUP</b>	<b>*****</b>

<b>Creditore</b>	Dott. Gaetano Vigliatore - Sede			
<b>Causale</b>	Diritti di rogito al vicesegretario dal 01/11/2018 al 31/12/2018			
<b>Modalità finan.</b>	*****		<b>Finanz. da FPV</b>	*****
<b>Imp./Pren. n.</b>	*****	<b>Importo</b>	2.416,31	<b>Frazionabile in 12</b> *****

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**Di rendere** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Vigliatore;

**Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Gaetano Vigliatore)

## VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

<p><b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</b> ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità</p> <p>Capitolo <u>310/0 PEG</u>                      Imp. cont. <u>665/1</u></p> <p>Bilancio Esercizio <u>2018</u>                      Liq. <u>1748/1</u> Competenza <u>2018</u>                      Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano Vigliatore)</p>	<p>- somma stanziata.....</p> <p>- variaz. in aumento.....</p> <p>- variaz. in diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data <u>15-3-2019</u></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio (Dr. Gaetano Vigliatore)</p>
--	---

### PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19 MAR. 2019 al -3 APR. 2019



Il Responsabile dell'Albo